

Alle Società e Associazioni sportive affiliate

e, p.c.

Al Consiglio Direttivo Federale

Ai Presidenti e Delegati Regionali

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Loro sedi

Oggetto: circolare n. 13 del 7 agosto 2006 Area Prestazioni e Contributi ENPALS – modalità di applicazione decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/3/2005 (entrato in vigore il 22/4/2005) inerente l'elencazione delle categorie di lavoratori tenute alla iscrizione ENPALS ed al versamento dei contributi sulle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici agli istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonché ai direttori tecnici, ai massaggiatori ed agli istruttori presso società sportive.

Con la circolare in oggetto l'ENPALS ha stabilito che gli istruttori, i direttori tecnici, i massaggiatori che operano in modo non professionale per le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, per il CONI, per le FSN, l'UNIRE, gli Enti di promozione sportiva e più in generale per qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche non sono tenuti a iscriversi all'ENPALS ed a versare i contributi.

Quanto sopra perché i rimborsi forfetari, i premi, le indennità di trasferta ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI e dagli altri enti ed organismi sopra indicati sono qualificati come redditi diversi in base all'art. 67, comma 1, lettera m) del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e come tali non assoggettati a contribuzione previdenziale.

L'art. 67, comma 1, in capo all'elencazione delle tipologie previste indica: "Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente" – omissis -.

In merito si ricorda che sotto il profilo fiscale l'art. 69, co 2, DPR n. 917/1986 prevede: "Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale". La parte imponibile dei redditi di cui al citato

art. 67, comma 1, lettera m) – somme superiori a 7.500 euro – è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta sino a 20.658,28 euro e a titolo d'acconto per la parte eccedente (art. 25, comma 1, L. n. 133/1999).

Ovviamente per le Società e Associazioni sportive e per gli altri organismi la sussistenza delle predette finalità dilettantistiche è stabilita unicamente dalla iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all'Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto “il CONI è unico organismo certificatore della attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”.

Come detto in precedenza sono esclusi dalla iscrizione e dalla contribuzione unicamente i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori che operano in via non professionale, mentre si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell'attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta.

Sul piano concreto, si può parlare di reddito professionale quando dall'esame dell'attività posta in essere emergano in via concorrente i seguenti indici:

- 1) l'attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità. Il termine “abitualità” sta a delimitare un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha un significato contrario a quello di “occasionalità” che, riferito ad un'attività, traduce i caratteri della contingenza, dell'eventualità, della secondarietà (cfr, Cass. Sez. III pen, 20 giugno 1988, n. 1052);
- 2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità. Al riguardo, si osserva come, anche alla luce della disciplina dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all'IRE (cd. No tax area, cfr. art. 11 DPR n. 917/1986), la percezione, nell'arco dell'anno solare, di somme inferiori al vigente limite in materia (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, attualmente pari a 4.500 euro annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità di compensi.

Pare appena il caso di sottolineare che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio dell'attività. D'altro canto, attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all'attività carattere stabile.

Infine, si rileva che poiché il professionista è per definizione un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata, l'esistenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, è certamente indice della presenza di attività professionale.

Stante la oggettiva difficoltà interpretativa della materia in questione l'ENPALS riconosce la possibilità, in relazione al ritardato assolvimento dei relativi obblighi contributivi, di invocare le condizioni per beneficiare della riduzione dell'ammontare delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzioni civili alla misura degli interessi legali. Ciò a condizione che, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse il versamento dei contributi dovuti avvenga entro il 16 ottobre 2006 e le relative denunce siano presentate entro il 25 ottobre 2006 per le seguenti figure professionali tipiche del settore con i relativi codici a fianco di ciascuna:


cod. 771: istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

cod. 775: direttori tecnici presso società sportive;
cod. 776: massaggiatori presso società sportive;
cod. 777: istruttori presso società sportive.

Al riguardo, per quanto concerne la categoria dell'istruttore, si precisa che, laddove la prestazione svolta sia direttamente connessa all'impianto ovvero al circolo sportivo di qualsiasi genere, la categoria di riferimento è quella identificata dal codice 771. Viceversa, qualora la predetta connessione con l'impianto o il circolo sportivo non sussista e la prestazione sia posta in essere presso associazioni o società sportive, la categoria di riferimento sarà quella identificata dal codice 777.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Michele Maffei)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Maffei', written in a cursive style.

P.S.

Il testo della circolare è reperibile presso il sito www.enpals.it